

**Regolamento  
dei "Warrant Lu-Ve S.p.A."**

**Art. 1 – Definizioni**

Nel presente regolamento i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

Assemblea di Emissione =	L'assemblea straordinaria della Società svoltasi il [•] 2015.
Azioni =	Le azioni ordinarie di Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale.
Azioni di Compendio =	Le massime numero [•] Azioni al servizio dell'esercizio dei Warrant.
Comunicazione di Accelerazione =	La comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul Sito, dell'avveramento della Condizione di Accelerazione.
Condizione di Accelerazione =	L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo Soglia.
Fusione	La fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. in Lu-Ve in occasione della quale il presente regolamento è stato adottato.
Mercato =	Un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Operazione Rilevante =	La Fusione e la contestuale ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Periodo Ristretto =	Il periodo dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia convocato una Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea.
Prezzo di Sottoscrizione Azioni =	Euro 0,10.
Prezzo Strike =	Euro 9,30.
Prezzo Medio Giornaliero =	Il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato.
Prezzo Medio Mensile =	La media dei Prezzi Medi Giornalieri nel corso di ciascun mese dell'anno.

Prezzo Soglia =	Euro 13,00.
Rapporto di Esercizio =	Il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un Warrant.
Sito =	Il sito internet ufficiale della Società, che è attualmente: <a href="http://www.luvegroup.com">www.luvegroup.com</a> ; che potrà essere successivamente modificato, previa comunicazione sul Sito stesso.
Società o Lu-Ve =	Lu-Ve S.p.A. con sede legale in Varese (VA), Via Vittorio Veneto n. 11 codice fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 01570130128 R.E.A. n. VA-191975.
Termine di Decadenza =	La prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione.
Warrant =	I Warrant Lu-Ve S.p.A. emessi a seguito della delibera assunta dell'Assemblea di Emissione.

#### **Art. 2 - Warrant Lu-Ve S.p.A.**

L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro: (i) di emettere massimi n. 7.507.500 Warrant di cui massimi n. 2.502.500 da attribuire gratuitamente, ai soggetti che erano azionisti di Industrial Stars of Italy S.p.A. il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso), entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, n. 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) azioni ordinarie di Industrial Stars of Italy S.p.A. detenute dagli stessi il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione; (ii) di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro [●], mediante emissione di massime numero [●] Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant.

I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. I Warrant circolano separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

#### **Art. 3 - Condizioni di esercizio dei Warrant**

1. I portatori dei Warrant, potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni in qualsiasi momento, a partire dal mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

-----  
Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni<sup>1</sup>

2. Nel caso in cui si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant, dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 30 giorni dalla Comunicazione di Accelerazione in ragione del seguente Rapporto di esercizio:

Prezzo Soglia – Prezzo Strike

-----  
Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni<sup>2</sup>

Nel caso di avveramento della Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla fine del mese di riferimento.

3. La Società comunicherà senza indugio e comunque entro il secondo giorno di Mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, il Rapporto di Esercizio relativo tramite comunicato stampa pubblicato sul Sito.
4. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo del mese con riferimento al Rapporto di Esercizio pubblicato entro il secondo giorno ai sensi del precedente comma. L'esercizio dei Warrant avrà efficacia entro il decimo giorno di Mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta quando la Società provvederà ad emettere le Azioni di Compendio sottoscritte, mettendole a disposizione per il tramite di Monte Titoli.
5. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese.
6. L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le sottoscrizioni effettuate fino al giorno precedente la delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea, restano valide ed assumono effetto al termine del Periodo Ristretto.
7. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

<sup>1</sup> A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari ad Euro 11,00 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula  $(11,00 - 9,3)/(11,00 - 0,10)$ , ovvero pari a 0,15596.

<sup>2</sup> A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari ad Euro 14,00 (ovvero superiore al Prezzo Soglia) allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula  $(13,00 - 9,3)/(13,00 - 0,10)$ , ovvero pari a 0,28682.

#### **Art. 4 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società**

Qualora la Società dia esecuzione:

1. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

$P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Medi Giornalieri “*cum diritto*” (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell’Azione;


$P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Medi Giornalieri “*ex diritto*” (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell’Azione;

2. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incremento ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell’assemblea della Società;
3. al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell’assemblea della Società;
4. ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non sarà modificato il Prezzo Strike;
5. ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non sarà modificato il Prezzo Strike;
6. ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell’assemblea della Società.

Qualora (i) si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia ed il Rapporto di Esercizio saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato, (ii) venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario - deliberazione dell’assemblea della Società.

#### **Art. 5 – Parti Frazionarie**

In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.



**Art. 6 - Termini di decadenza**

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

**Art. 7 – Regime Fiscale**

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

**Art. 8 – Ammissione alle negoziazioni**

Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa. Qualora per qualsiasi motivo, i Warrant e/o le Azioni venissero revocati o sospesi dalle negoziazioni, la Condizione di Accelerazione non si potrà realizzare.

**Art. 9 – Varie**

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul Sito.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

GC  
Hu

